



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Fano Adriano (TE)**, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 novembre 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

viste la deliberazione n. 231/2022/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato i termini per l'invio delle relazioni-questionario inerenti al rendiconto 2021 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione del 26 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreti presidenziali 1° febbraio 2023, n. 1, 6 febbraio 2023, n. 2 e 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 6 novembre 2023, n. 43/2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi;

## **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione sul rendiconto 2021 del Comune di Fano Adriano (288 abitanti), acquisiti mediante i sistemi applicativi ConTe. e LimeFit, nonché la ulteriore documentazione contabile ed extracontabile disponibile in atti.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha dichiarato che *“considerate le ridotte dimensioni dell'ente e la sua verificata non ottimale struttura organizzativa, amministrativa e contabile, non si può attestare*

*la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole con riserva per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 e dei suoi allegati."*

Il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati, inoltre, verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere

necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

## **2. Equilibri di bilancio.**

Il rendiconto relativo all'esercizio 2021 è stato approvato oltre i termini prefissati dal Legislatore con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 18 giugno 2022.

Al riguardo, si ricorda ad ogni modo che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze ex lege derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2021, il Decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono

di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto, che per l'esercizio 2021 viene rappresentata nella tabella che segue.

*Equilibrio complessivo. Esercizio 2021*

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>95.016,78</b>	<b>60.998,66</b>	<b>156.015,44</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	-	-	-
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-	-	-
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>95.016,78</b>	<b>60.998,66</b>	<b>156.015,44</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-110.554,22	-	-110.554,22
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>205.571,00</b>	<b>60.998,66</b>	<b>266.569,66</b>

*Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP. Delibera di approvazione rendiconto 2021 n.12 del 18.06.2021*

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente, presenta un risultato di competenza positivo 156.015,44 euro (W1), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a 95.016,78 euro (O1) e quello di parte capitale pari a euro 60.998,66 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 95.016,78) deriva dal saldo positivo tra entrate e spese correnti, unitamente alla quota di rimborso dei mutui.

L'equilibrio complessivo di parte corrente, che risulta pari a euro 205.571,00 (O3), è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 95.016,78 (O2) e la variazione degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (-110.554,22).

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3 pari, entrambi, ad euro 60.998,66) si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari ad euro 156.015,44; W3 Equilibrio complessivo euro 266.569,66.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

Nell'esercizio di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

### 3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione, per l'anno in esame.

	Gestione 2021		
	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			3.745.487,41
Riscossioni	141.248,24	895.653,89	1.036.902,13
Pagamenti	962.406,89	704.206,12	1.666.613,01
saldo di cassa al 31/12			3.115.776,53
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			-
Fondo cassa al 31/12			3.115.776,53
Residui attivi	1.361.171,99	613.385,05	1.974.557,04
Residui passivi	3.501.225,46	671.462,18	4.172.687,64
FPV spesa corrente			31.306
FPV spesa conto capitale			170.367,2
Risultato di amministrazione al 31/12			715.972,73

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP. Delibera di approvazione rendiconto 2021 n.12 del 18.06.2021

Il Fondo pluriennale vincolato, generato dalla gestione 2021, è pari ad euro 31.306 per la parte corrente, ed euro 170.367,20 per la parte capitale.

L'Organo di revisione ha verificato che *“la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2021, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa”*.

Si ricorda che la corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. A tal proposito si richiama quanto disposto dal principio contabile n. 5.3.1, secondo cui: *“le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. È in ogni caso auspicabile che l'ente rediga sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”*.

Il risultato di amministrazione al netto delle somme accantonate e vincolate presenta la seguente evoluzione:

*Composizione risultato di amministrazione*

	2020	2021
Risultato di amministrazione	803.463,29	715.972,73
Accantonamenti	383.189,54	272.635,32
Vincoli	261,75	261,75
Parte destinata agli investimenti	180.044,00	180.044,00
Risultato di amministrazione parte disponibile	239.968,00	263.031,66

*Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati BDAP. Delibera di approvazione rendiconto 2021 n.12 del 18.06.2021*

La parte accantonata risulta così ripartita:

	2021
FCDE	218.638,71
Fondo anticipazioni di liquidità (FAL)	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	50.000
Altri accantonamenti	3.996,61
Totale	272.635,32

*Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP. Delibera di approvazione rendiconto 2021 n.12 del 18.06.2021*

In merito agli *“Altri accantonamenti”* dai dati della BDAP emerge che è stato costituito un fondo per indennità di fine mandato per un importo pari ad euro 3.996,61.

Con nota prot. n. n. 4216 del 13 ottobre 2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 4019, l'Ente ha comunicato che ha in essere un contenzioso in merito al tributo Cosap. L'accantonamento al Fondo contenzioso per euro 50.000 è stato effettuato in virtù del valore della causa pari ad euro 587.110,70, che in caso di soccombenza, comporterebbe per l'Ente

l'esborso delle spese legali, stimate in euro 50.000. In merito alla quantificazione del predetto Fondo, tenuto conto delle osservazioni formulate dall'Organo di revisione in sede di parere al rendiconto 2021, si raccomanda di operare un costante monitoraggio di tutte le vertenze in essere e degli eventuali debiti potenziali, valutandone di volta in volta il relativo grado di soccombenza e il valore complessivo della causa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.. A tal proposito si rimanda a quanto rappresentato nelle delibere Sez. Autonomie n. 14/2017 e Sez. controllo Emilia-Romagna n. 229/2021.

Relativamente alle modalità di calcolo del FCDE per l'esercizio in analisi, l'Organo di revisione *"ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo"*. Nell'esercizio 2021, l'importo del FCDE (218.638,71) corrisponde al 31,25 per cento del totale dei residui attivi presenti sui Titoli 1 e 3. In particolare, dall'analisi del prospetto contabile *"All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità"* trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2021, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 97.113,41) è pari al 46,56 per cento dei residui mantenuti (euro 208.572,79), di cui euro 111.540,21 relativi alla competenza ed euro 97.032,58 relativi ad esercizi precedenti. Nel Titolo 3 l'importo accantonato (121.525,3) è pari al 24,75 per cento dei residui mantenuti (euro 491.079,18 di cui euro 131.891 relativi alla competenza ed euro 359.188,18 relativi ad esercizi precedenti).

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 74,88 per cento e al 27,87 per cento, ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, rispettivamente pari al 22,52 per cento ed al 5,63 per cento. I valori iscritti sui Titoli 1 e 3 rappresentano il 35,43 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente *"congelamento"* di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, a seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente ha inoltrato, con nota prot. n. 4425 del 25 ottobre 2023, acquisita agli atti al prot. n. 4602 in data 26 ottobre 2023, il seguente prospetto riepilogativo:



Fondi Covid-19

	01/01/2021	Nuovi Fondi	Utilizzo 2021	31/12/2021
Solidarietà alimentare	1.597,68		800,00	797,68
Fondo per la sanificazione	233,34			233,34
Straordinaria polizia locale	28,41			28,41
Centri estivi (restituiti alla presidenza del Consiglio dei Ministri con mandato n.173 del 31/03/2022)	0,00	207,55	207,55	0,00
Fondo sostegno attività economiche	15.489,66		15.489,66	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>1.059,43</b>

Fonte: nota di riscontro dell'Ente prot. n. 4425 del 25 ottobre 2023

In merito ai dati contabili contenuti nella tabella fornita dall'Ente, considerate anche le discrasie con i dati della BDAP e con quelli rappresentati nel Rendiconto approvato con delibera consiliare n. 12 del 18 giugno 2021, il Responsabile finanziario ha specificato che *“la tabella allegata espone la sintesi dei fondi Covid trasferiti al Comune di Fano Adriano e l'evoluzione avuta nel 2021. I fondi non utilizzati sarebbero dovuti confluire al 31/12/2021 nell'avanzo vincolato, ma ciò non è stato fatto.”*

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati negli esercizi 2020 e 2021, si fa presente che, da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e in c/capitale).

Tutto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

#### 4. Gestione della liquidità

La situazione del fondo di cassa risulta essere come di seguito rappresentata.

	2019	2020	2021
Fondo di cassa al 31.12.	4.614.936,15	3.745.487,41	3.115.776,53
vincolata	0,00	3.049.801,29	2.245.459,16

Fonte: Questionario al rendiconto 2021

A fronte di un fondo di cassa al 31 dicembre 2021 pari ad euro 3.115.776,53, risulta una cassa vincolata di euro 2.245.459,16.

Si osserva che la cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti - come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 - nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate ex lege come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

A tale proposito, questa Sezione ribadisce che la quantificazione del fondo di cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda all'Ente il monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di eventuale reintegro della quota utilizzata per spese di carattere generale.

## 5. Analisi dei residui

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2021, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2021

RESIDUI	2016 ed esercizi precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
<b>ATTIVI</b>							
Titolo 1	0,00	12.919,14	28.391,83	25.887,09	29.834,52	111.540,21	208.572,79
Titolo 2	13.618,39	1.059,00	430,28	5.227,43	800,00	42.844,57	63.979,67
Titolo 3	86.877,00	15.189,00	26.143,82	178.172,57	52.805,79	131.891,00	491.079,18
Titolo 4	0,00	0,00	3.556,80	68.926,46	658.599,94	322.109,27	1.053.192,47
Titolo 5	138.763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.763,35
Titolo 9	8.076,21	2.491,80	917,64	2.120,52	363,41	5.000,00	18.969,58
<b>Totale attivi</b>	<b>247.334,95</b>	<b>31.658,94</b>	<b>59.440,37</b>	<b>280.334,07</b>	<b>742.403,66</b>	<b>613.385,05</b>	<b>1.974.557,04</b>
<b>PASSIVI</b>							
Titolo 1	60.505,69	19.552,51	40.302,24	41.881,43	1.485.503,13	208.345,80	1.856.090,80

Titolo 2	171.806,59	1.050,00	59.317,53	15.418,89	912.139,38	449.841,30	1.609.573,69
Titolo 7	82.668,42	3.019,38	599.174,04	8.857,31	28,92	13.275,08	707.023,15
<b>Totale passivi</b>	<b>314.980,70</b>	<b>23.621,89</b>	<b>698.793,81</b>	<b>66.157,63</b>	<b>2.397.671,43</b>	<b>671.462,18</b>	<b>4.172.687,64</b>

Fonte: Relazione sulla gestione 2021

Di seguito viene fornita rappresentazione del dettaglio dei residui passivi per titolo ed anno di provenienza al 31/12/2021, sulla base della tabella inoltrata dal Comune a seguito di richiesta chiarimenti con nota prot. n. 4216 del 13 ottobre 2023 e con successiva nota prot. n. 4425 del 25 ottobre 2023, acquisite agli atti rispettivamente al prot. n. 4019 del 13 ottobre 2023 ed al prot. n. 4602 del 26 ottobre 2023.

Ripartizione per tipologia e capitoli residui passivi al 31/12/2021

<b>Titolo 1</b>			
Anno residuo	Importo residuo	Dettaglio	Descrizione
2004	7.670,48	7.670,48	Restituzione ATO annualità rimborso mutui servizio idrico
2015	5.631,00	580,96	Contributi libri di testo anno scolastico 2014/2015
		1.442,04	Impegno di spesa per linee telefoniche. Anno 2015
		3.608,00	Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di ricognizione della rete di pubblica illuminazione del Comune di Fano Adriano. Affidamento diretto in economia di incarico professionale esterno.
2016	47.204,21	2.260,63	Lavori di adeguamento degli scarichi fognari della frazione Cerqueto. Compenso incentivante d.lgs 50/2016 art. 113
		451,40	Spese telefoniche
		44.192,18	Spese per calamità naturali somme da erogare per la ricostruzione degli edifici
		300,00	Trasferimenti alla provincia di Teramo - progetto s.t.a.r.t. - servizi territoriali antiviolenza
2017	19.552,51	7.837,71	Spese per energia elettrica
		11.186,80	Spese per calamità naturali. Somme da erogare per la ricostruzione degli edifici
		528,00	Compartecipazione spese servizi sociali comunità montana
2018	40.302,24	9.627,39	Spese per energia elettrica
		444,65	Spese per liti arbitraggi a tutela del Comune
		723,00	Servizio di adeguamento al nuovo regolamento UE 679/2016 GDPR in materia di privacy
		6.092,20	Ricognizione, verifica e censimento catastale di immobili di proprietà comunale.
		12.000,00	Sanzioni amministrazione provinciale di Teramo
		6.179,00	Canoni e concessioni annuali - servizio

			idrico integrato
		4.636,00	Sisma del 06/04/2009. Contributi e somme da erogare
		600,00	Conferimento dell'incarico professionale per l'esecuzione dell'analisi della CLE
2019	41.881,43	11.400,00	Spese per energia elettrica
		1.280,00	Trattamento salario accessorio
		3.050,00	Consulenza servizio accertamento tributi
		6.000,00	Sanzioni amministrazione provinciale di Teramo
		2.200,00	Canoni e concessioni annuali - servizio idrico integrato
		3.500,00	Manutenzione strade e piazze comunali – sgombero neve
		11.147,43	Sisma del 06/04/2009. Contributi e somme da erogare
		2.304,00	Compartecipazione spese servizi sociali comunità montana
		1.000,00	Quote associative enti vari
2020	1.485.503,13	3.265,00	Spese segreteria comunale convenzionata
		20.061,34	Spese per liti arbitraggi a tutela del comune
		3.470,33	Spese per servizi informatici
		25.987,28	Trattamento salario accessorio
		2.000,00	Spese progettazioni perizie collaudi sopralluoghi
		839,86	Spese per libri di testo- contrib. regionale dpcm n. 320/99
		3.000,00	Contributi ad enti e associazioni diversi
		1.390.832,42	Emergenza sisma del 06/04/2009. Contributi diretti da erogare per la ricostruzione
		10.010,00	Interventi nel settore sociale. legge 328/2000
		1.547,68	Emergenza covid-19. Solidarietà alimentare.
		2.304,00	Compartecipazione spese servizi sociali comunità montana
		22.185,22	Spese per energia elettrica
		2021	212.345,80
1.680,00	Spese per liti arbitraggi a tutela del comune		
54.777,47	Servizi di supporto accertamento per il recupero imu-tasi sui fabbricati di tipo D appartenenti alla società Enel produzione spa		
27.858,60	Miglioramento patrimonio con proventi uso civico		
1.500,00	Spese per libri testo		
6.500,00	Contributi ad enti e associazioni diversi		
800,00	Sisma del 06/04/2009. Contributi e somme da erogare		
29.058,01	Spese per supporto agli uffici		
3.033,68	Spese per sicurezza sui luoghi di lavoro		
11.372,67	Spese per utenze		
13.854,43	Spese per funzionamento dell'Ente		
3.635,00	Spese per servizio di tesoreria		
7.662,70	Manutenzione strade e piazze comunali		
9.562,40	Spese per manutenzione mezzi		
16.566,43	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti		
9.974,82	Spese per servizio idrico integrato		
12.799,20	Spese per pubblica illuminazione		
<b>Totale</b>			<b>1.860.090,80</b>
<b>Titolo 2</b>			

Anno Residuo	Importo Residuo	Dettaglio	Descrizione
2016	171.806,59	3.500,00	Lavori dissesto idrogeologico
		13.471,93	Emergenza sisma del 06/04/2009. Spese per rimozione situazioni di pericolo. Prestazioni di servizi
		144.413,04	Adeguamento scarichi fognari
		4.821,62	Programma riqualif. urbana l.r. 64/99 mutuo cdp
		5.600,00	Costruzione manutenzione beni opere immobiliari
2017	1.050,00	1.050,00	Manutenzione straordinaria cimitero
2018	59.317,53	42.103,46	Mitigazione rischio idrogeologico
		15.414,07	Realizzazione di una struttura per emergenza f/ne Cerqueto
		1.800,00	Concessione loculo cimiteriale
2019	15.418,89	5.161,72	Efficientamento energetico locali commerciali
		360,00	Contr. alle confess. religiose art. 5 l.r. 29/88
		224,57	Manutenzione patrimonio comunale
		5.929,00	Lavori di ripristino manto stradale territorio comunale
		3.743,60	Spese di manutenzione straordinaria. Adeguamento parco macchine comunali
2020	912.139,38	3.849,00	Contributi alle attività produttive del territorio comunale con fondi statali
		411.290,54	Interventi per mitigazione del rischio idrogeologico
		39.000,00	Lavori di messa in sicurezza caduta massi
		35.000,00	Spese di progettazione per messa in sicurezza strade comunali
		40.000,00	Installazione di videocamere sul territorio comunale
		45.686,36	Adeguamento scarichi fognari
		40.347,00	Potenziamento strutture e servizi per il tempo libero e lo sport
		46.887,00	Realizzazione aree camping e aree camp.
		162.000,00	Interventi per rilancio turistico prato selva
		76.000,00	Lavori di valorizzazione del museo etnografico frazione cerqueto
12.077,20	Messa in sicurezza patrimonio comunale		
2021	449.841,30	60.000,00	Segnaletica integrata sul territorio comunale
		16.000,00	Interventi per infrastrutture sociali per comuni del sud
		33.999,56	Costruzione nuovi loculi cimitero
		100.000,00	Interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale e superamento barriere architettoniche
		7.000,00	Adeguamento scarichi fognari
		10.000,00	Lavori di valorizzazione presepe artistico di Fano Adriano
		30.000,00	Realizzazione parco avventura in località prato selva
		15.000,00	Programma sperimentale mangiaplastica
		40.000,00	Ristrutturazione rifugio montano
		20.000,00	Realizzazione aree camping e aree camper sul territorio comunale
		81.300,81	Messa in sicurezza delle strade comunali capoluogo
		2.500,00	Spese di manutenzione straordinaria. Adeguamento parco macchine comunali
		1.040,93	Messa in sicurezza patrimonio comunale
33.000,00	Fondo regionale della montagna l.r. 95/200 - progetto Fano Adriano borgo accessibile		
<b>Totale</b>			<b>1.609.573,69</b>

Titolo 7			
Anno residuo	Importo residuo	Dettaglio	Descrizione
2005	7.670,48	7.670,48	Rimborso ATO quote mutui
2006	7.670,48	7.670,48	Rimborso ATO quote mutui
2007	7.670,48	7.670,48	Rimborso ATO quote mutui
2008	7.670,48	7.670,48	Rimborso ATO quote mutui
2009	1.375,60	1.375,60	Rimborso ATO quote mutui
2010	4.523,02	4.523,02	Rimborso ATO quote mutui
2011	44.146,66	42.374,78	Maggior contributo sge per manutenzione straordinaria edifici comunali. Somme da restituire
		1.771,78	Rimborso ATO quote mutui
2015	836,00	836,00	Versamento addizionale provinciale ruolo tari 2014
2016	1.105,22		Approvazione ruolo ordinario tari. Anno 2015. Quota tefa
2017	3.019,38		Approvazione ruolo ordinario tari. Anno 2016 e 2017. Quota tefa
2018	599.174,04	1.117,94	Split payment iva commerciale anno 2018 da compensare con credito iva
		587.110,70	Ingiunzione cosap nei confronti di Terna spa n.1/2018 del 18/10/2018. Deposito somme in attesa di definizione da del contenzioso. Ricorso tribunale civile di Teramo
		10.116,10	ATO teramano n.5 rimborso mutui rete fognaria e opere acquedottistiche. Trasferimenti anno 2018
		829,30	Approvazione ruolo ordinario tari. Anno 2018. Addizionale provinciale da erogare
2019	8.857,31	2.240,40	Approvazione ruolo ordinario tari. Anno 2019. Quota t.e.f.a. da riversare alla provincia di Teramo
		6.616,91	ATO teramano n.5 rimborso mutui rete fognaria e opere acquedottistiche. Trasferimenti anno 2019
2020	28,92		Autoliquidazione premio assicurativo inail 2020/2021. Provvedimenti
2021	13.275,08	5.000,00	Quota tercas a favore dell'associazione premio Zilli
		4.197,75	Spese contrattuali a carico di terzi
		4.077,33	Restituzione depositi cauzionali
<b>Totale</b>			<b>707.023,15</b>

Fonte: Note dell'Ente prot. n. 4216 del 13.10.2023 e prot. n. 4425 del 25.10.2023

Il Responsabile finanziario ha comunicato che *“nella delibera di approvazione del rendiconto il totale dei residui passivi del titolo I è pari ad € 1.856.090,80, come riportato nei prospetti trasmessi a BDAP. Analizzando tutti gli impegni assunti nel corso del 2021 è emerso invece che il totale dei residui passivi del titolo I è pari ad € 1.860.090,80, come dettagliato nella tabella e come peraltro emerge dal rendiconto 2022, prospetto delle uscite nella voce residui passivi al 01/01/2022. La differenza pari ad € 4.000,00 deriva da un impegno pagato successivamente nel 2022.”*

Considerato il chiarimento fornito dall'Ente, anche in ragione di quanto rappresentato nei paragrafi che precedono, giova precisare che in virtù dell'articolo 227 del Testo unico degli enti locali (TUEL), il Rendiconto di gestione, nel caso di specie approvato con delibera consiliare n. 12 del 18 giugno 2022, è il documento amministrativo-contabile con il quale l'Ente locale dà conto dei risultati della gestione. Gli importi rappresentati in Rendiconto afferiscono ad

operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011), del citato articolo 227 e successivi del TUEL ed in generale dei postulati di cui all'allegato n. 1 del d. lgs. n. 118/2011. Le informazioni contabili raffigurano le operazioni ed i fatti che sono avvenuti nel corso dell'esercizio, essendo stati gli stessi rilevati contabilmente in base alla propria natura finanziaria, economica e patrimoniale e quindi in corrispondenza alla realtà economica che li ha originati. Pertanto, si ritiene opportuno rammentare all'Ente che l'inserimento dei dati nel conto del bilancio deve avvenire con prudenza. Si ricorda, altresì, che in ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è tale se è scevra da errori ed alterazioni e se, su di essa, si possa fare affidamento; a tal fine, infatti, le previsioni di bilancio devono essere sostenute da scrupolose analisi degli andamenti storici o, in assenza, da altri parametri obiettivi di riferimento (art. 162 del TUEL), nonché da valide aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

In merito alle misure intraprese al fine di incrementare la capacità di riscossione dei tributi in conto residui, il Comune, con nota prot. n. 4216 del 13 ottobre 2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 4019, ha dichiarato che: *"dall'anno 2022 è stata incrementata l'attività accertativa per i tributi IMU, TASI e TARSU/TIA/TARI mediante gli istituti previsti dalla norma. In particolare, nel 2022 è stato inviato il sollecito TARI per gli anni 2017-2018-2019-202 e sono stati inviati a ruolo gli accertamenti IMU e TASI non riscossi. Attualmente si sta predisponendo l'ingiunzione TARI e IMU degli anni non ancora prescritti."*

Tenuto comunque conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie.

In particolare, si raccomanda di utilizzare tutti gli strumenti concessi dalla legge per il recupero dei crediti pregressi e di porre massima attenzione ai termini di prescrizione, al fine di ottimizzare la capacità di riscossione dei residui attivi.

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione in sede di parere al rendiconto 2021, relativamente all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, ha fatto presente che: *"non ha potuto verificare il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL, né la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti."*

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare, ulteriormente, l'attenzione sulla

correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

La Sezione si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

## **6. Tempestività dei pagamenti**

Nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito *internet* dell'Ente, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti relativo all'annualità in esame, ed i dati disponibili danno conto di un ITP pari a 2,36 giorni, quindi, nei termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). In sede istruttoria l'Ente ha comunicato che l'ammontare complessivo dei debiti commerciali ed il numero delle imprese creditrici per l'esercizio sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione*", che risulta aggiornato al 1° maggio 2022 e dal quale risulta un debito scaduto e non pagato pari a euro 115.314,06, valore in netta contrazione rispetto a quello relativo all'anno precedente (541.175,66 euro).

Si ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. Infatti, l'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della



tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico “Fondo di garanzia dei debiti commerciali”, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, non rendendo possibile disporre impegni e pagamenti. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell’articolo 2, comma 4-quater, del d.l.n.183/2020, il Fondo di garanzia “a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione” per rimanervi, in base al comma 863, fino al venire meno delle cause che ne hanno obbligato il calcolo (tempi di pagamento e stock di debito scaduto).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 “I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152”.

Nel caso di specie, in ossequio alla richiamata disciplina, dal Questionario al rendiconto 2021 si evince che non ricorrono, per l’annualità in esame, le condizioni obbligatorie di legge ai fini dell’accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali.

## **7. Spese di rappresentanza**

Con nota prot. n. 4216 del 13 ottobre 2023 l’Ente ha comunicato che nel 2021 non sono state sostenute spese di rappresentanza, specificando, altresì, che “tra la documentazione agli atti non è presente il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nel 2021 e non risulta la pubblicazione sul sito web istituzionale”. Si rammenta che l’articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recita: “le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale”.

Gli ulteriori approfondimenti effettuati hanno consentito di rilevare che con delibera consiliare n. 15 del 10 luglio 2023 è stato approvato specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza.

## **8. Organismi partecipati**

L’Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 22 dicembre 2022, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le quote di partecipazioni societarie come di seguito rappresentate.

Elenco partecipazioni

PARTECIPATA	Quota di partecipazione %	Attività svolta	Esito rilevazione	Risultato di esercizio 2019	Risultato di esercizio 2020	Risultato di esercizio 2021
MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA	0,77	Costruzione e gestione associata impianti di Rifiuti Soli-di Urbani	Mantenimento	1.054	1.623	1.146
GRAN SASSO TERAMANA S.p.A.	0,41	Attività di promozione e sviluppo economia del comprensorio del gran sasso teramano. Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano.	Liquidazione	-229.794	- 880.909	- 224.057

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale n. 31 del 22 dicembre 2022

È stato comunicato dall'Ente (con nota prot. n. 4216 del 13 ottobre 2023, acquisita in atti alla medesima data al prot. n. 4019), che la procedura di liquidazione della Gran Sasso Teramana S.p.A. è ferma alla vendita degli impianti e che, nelle more della risoluzione della relativa controversia, è stato disposto l'affidamento dei beni al Custode giudiziario.

In merito alle dismissioni *in itinere*, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la *ratio* della liquidazione stessa. A tal proposito si richiama in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: *“L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale*

*che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)".*

L'Organo di revisione, nel Questionario al rendiconto ha specificato che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. Con la medesima nota è stato, altresì, chiarito che *"non risulta nessun tipo di asseverazione congiunta prevista dall'art. 11 co. 6 lett. J) DLgs. 118/2011."*

La Sezione rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 - di redigere, nell'ambito della relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze), risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, parere 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui *"in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*. A tal proposito, questa Sezione rileva che la disposizione ex art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011, ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, si ribadisce la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati. Si raccomanda, altresì, all'Ente di adoperarsi per il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della Comunità amministrata (cfr. anche: Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia - delib. n. 209/2018).

## **9. Debito complessivo contratto**

L'Ente, in riscontro ad apposita richiesta istruttoria, con nota prot. n. 4216 del 13 ottobre 2023, acquisita in atti alla medesima data al prot. n. 4019, ha comunicato che: *"il revisore nella*

*compilazione del questionario nella tabella "2. Debito complessivo" ha indicato la somma di € 1.672.450,73, tale somma è il valore nominale dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti a decorrere dal 1975. Alla data odierna il debito residuo da rimborsare è pari ad € 776.278,48. Nel corso degli anni 2021 e 2022 non sono stati contratti nuovi mutui."*

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate in conto competenza ai Titoli 1 e 3, e, in generale, in conto residui, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
- ad operare un costante monitoraggio di tutte le vertenze in essere e degli eventuali debiti potenziali, valutandone di volta in volta il relativo grado di soccombenza e il valore complessivo della causa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. in riferimento alla quantificazione del Fondo contenzioso;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- al rispetto delle prescrizioni sancite dai principi contabili di cui all'allegato n. 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, al fine di assicurare la veridicità e la congruità delle informazioni contabili;
- ad implementare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci;
- a adottare azioni finalizzate a sollecitare la conclusione della procedura di liquidazione della società Gran Sasso Teramana S.p.a.;

- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;

- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

### DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Fano Adriano (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

L'Estensore

*f.to digitalmente*

Bruno LOMAZZI

Il Presidente

*f.to digitalmente*

Stefano SIRAGUSA

Depositata in Segreteria il 10 novembre 2023

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO